

CONVENZIONE TRA

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito denominata Università), con sede in Modena, Via Università n. 4 rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Angelo Oreste Andrisano;

E

ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELL'EMILIA ROMAGNA O.d.V. (di seguito indicata ADMO) con sede legale a Bologna c/o Policlinico Sant'Orsola Malpighi - Via Massarenti 9, rappresentata dalla Presidentessa Dott.ssa Rita Malavolta.

Di seguito denominate congiuntamente anche "Parti".

Premesso che

- ADMO è un'associazione di volontariato che persegue l'obiettivo di promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche con progetti mirati e qualificati di informazione, sensibilizzazione e formazione culturale, così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;
- l'Università riconosce l'importanza di sostenere l'attività di sensibilizzazione e informazione in relazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche al fine di sviluppare e promuovere su tali tematiche la formazione di una più ampia coscienza civile;
- le Parti intendono dar vita a un rapporto organico di collaborazione

volto a promuovere sul territorio la cultura della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

Visti

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che all’art. 2 stabilisce che: *"E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali."*;

- la Legge Regionale 4 settembre 1995, n. 53, " *Norme per il potenziamento la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti*";

- lo statuto dell'Università;

- lo statuto dell'ADMO;

- la convenzione stipulata dalla Regione Emilia Romagna con ADMO Emilia Romagna (Delibera Regionale 942/2016 del 21 giugno 2016);

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente

Convenzione.

Art. 2 - Obiettivi

La presente Convenzione ha lo scopo di promuovere nei confronti degli studenti universitari una corretta informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche quale atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà, finalizzato a salvare la vita o migliorarne la sua qualità.

Articolo 3 - Ambiti di collaborazione

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attività di informazione e sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali rivolte agli studenti universitari anche al fine di favorire l'iscrizione di giovani donatori al Registro Regionale Donatori Midollo Osseo attraverso le metodologie riconosciute dal SSR.

Tali attività concerneranno patologie ematologiche che necessitano del trapianto di midollo osseo, la prevenzione e la cura delle malattie ad esse riferite e la tutela dei donatori;

- attività di ricerca e studio finalizzate a progettare percorsi mediante i quali sperimentare e valorizzare competenze trasversali alle singole discipline relative alla educazione alla salute ed alla responsabilità sociale della cittadinanza.

Articolo 4 - Impegni delle Parti

In relazione agli ambiti di collaborazione di cui sopra, le Parti si

impegnano a pianificare iniziative (convegni, seminari, corsi di formazione ecc.) di promozione, formazione ed informazione sulle tematiche sopra indicate.

Le iniziative verranno realizzate nell'ambito di modalità integrate di educazione alla salute secondo le linee guida emanate dagli organi competenti.

impegni di ADMO

Per la realizzazione delle citate iniziative ADMO si impegna a:

- mettere a disposizione propri strumenti, strutture e personale qualificato ed a coprire tutte le spese necessarie;
- costituire un gruppo di volontari formato da studenti che aderiscono ad Associazioni studentesche e non operanti sul territorio con il compito di collaborare nell'organizzazione delle citate iniziative, con il supporto dell'Università degli Studi di Bologna;

Impegni dell'Università

L'Università a sua volta metterà a disposizione:

- propri locali per lo svolgimento delle sopra citate iniziative in conformità con i regolamenti d'Ateneo;
- punti informativi, bacheche e/o monitor all'interno dell'Ateneo ed in occasione di eventi organizzati per gli studenti, come ad esempio gli incontri di accoglienza per le matricole e le giornate di orientamento;
- l'attività di uno studente che svolge attività di collaborazione per 150 ore sotto la direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università, che sarà destinato ad esercitare anche le attività previste da questa convenzione. Resta inteso che non sarà possibile

destinare lo studente a collaborare al di fuori della struttura di riferimento (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università), salvo il caso di manifestazioni organizzate dalle Parti nelle quali lo studente risulti impegnato.

Articolo 5 - Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un "Comitato di coordinamento" composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Il Comitato di coordinamento svolgerà in particolare le seguenti funzioni:

- individuazione, promozione, organizzazione ed attuazione delle iniziative relative agli ambiti di collaborazione di cui all'art. 3;
- verifica e valutazione dell'andamento della collaborazione tra le Parti.

Articolo 6 - Assicurazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione INAIL o contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- nello svolgimento di attività indicate nella presente convenzione i volontari e il personale di ADMO sono coperti da assicurazione da ADMO contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 7 - Sicurezza e prevenzione (D.lgs. 81/08 e 106/09)

Le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività della presente Convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 nel testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.

Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovata per un ulteriore triennio.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento o PEC trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza, senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.

Art. 9 – Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 10 - imposta di bollo, registrazione ed originali

La presente Convenzione è redatta in un originale sottoscritto digitalmente ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" in quanto atto posto in essere da un'Organizzazione di volontariato, ente del Terzo settore. E' inoltre soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/4/86 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Modena, (vedi data sottoscrizione digitale)

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il Rettore

Prof. Angelo Oreste Andrisano

Bologna, (vedi data sottoscrizione digitale)

ADMO Emilia Romagna

La Presidentessa

Dott.ssa Rita Malavolta